



09 Ottobre 2025

Circolare numero 67

Fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente a tempo determinato.

Zoppola, 09/10/2025

A tutti i docenti a tempo determinato Al D.S.G.A. Al sito web

OGGETTO: fruizione ferie durante la sospensione delle attività didattiche per il personale docente a tempo determinato. Il combinato disposto della Legge n. 228/2012 e della dichiarazione congiunta n. 2 CCNL 2016/18 prevede l'obbligatoria fruizione delle ferie da parte dei dipendenti pubblici e vieta ogni forma di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per il caso di mancato godimento delle stesse. Si informano pertanto le SS.LL. che le ferie del personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/06, sono proporzionali al servizio prestato, non sono monetizzabili e dovranno quindi essere fruite nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Per il personale docente assunto a tempo determinato, il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell'arco temporale della supplenza, a prescindere dalla richiesta da parte degli interessati. Pertanto, tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il primo periodo utile tra quelli previsti di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale, ponte delle Ceneri, vacanze di Pasqua) o, solo in subordine, nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni utilizzati per gli scrutini o, solo per il personale di scuola secondaria di primo grado, per gli esami conclusivi del primo ciclo di istruzione, utilizzando il modulo allegato alla presente. Sarà possibile chiedere e verificare in segreteria – Ufficio del personale – il calcolo delle ferie maturate (numero di giorni di ferie spettanti). Ciò premesso si segnala che tali disposizioni sono valide esclusivamente nei confronti dei docenti titolari di contratto di supplenza breve o saltuaria, effettivamente in servizio durante i suddetti periodi di sospensione delle attività didattiche. Si precisa infine, che il docente a tempo determinato che non produce istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, sarà collocato automaticamente in ferie. Si ringrazia per la preziosa e consueta collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Antonella Cozza Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi articolo
3 comma 2 D.L.vo n°39/93